

# PEZZONI & MAGLIARO

## Avvocati del Lavoro Associati

Avv. MARIA TERESA PEZZONI  
Socio AGI – avvocati giuslavoristi italiani  
Iscritta all'Albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio  
dinanzi alla Corte di Cassazione

24127 – BERGAMO  
Via Carducci, 5

AVV. ANGELO MAGLIARO

Tel. 035/2652167  
Fax 035/4552736

AVV. CLAUDIA SIRONI

---

Bergamo, 26 marzo 2018

Egregio Sig.  
Dott. Fabio Marabini

Via mail: [presidenza@cricketitalia.org](mailto:presidenza@cricketitalia.org)

Oggetto: *parere pro veritate.*

E' stato richiesto un parere *pro veritate* riguardante i profili di responsabilità civile connessi con la carica di Presidente della Federazione Italiana Cricket, nonché i rischi di eventuali contenziosi discendenti dai rapporti di collaborazione in corso con i sigg. Malaspina, La Fata, Gallo e Perera.

### 1. Qualificazione giuridica della F.Cr.I.

Il primo quesito che è necessario porsi al fine di delimitare correttamente la responsabilità civile della Disciplina Sportiva Associata Federazione Cricket Italiana e del suo Presidente attiene alla natura giuridica della federazione.

Partendo dall'analisi dello Statuto federale, significativo è l'art. 1 (costituzione, scopi e fini istituzionali), che al punto 4 recita: "la Federazione è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta i sensi del D. lgs. 292/1999 e D. lgs. 15/2004 e successive modificazioni ed integrazioni". Il primo decreto legislativo richiamato dalla fonte interna, peraltro con un refuso in quanto la citazione si riferisce al d. lgs. 242/1999, prevede all'art. 15 quanto segue: "2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione. (...) 5. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale. 6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso a norma del decreto

*del Presidente della Repubblica **10 febbraio 2000, n. 361** previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale”<sup>1</sup>.*

La procedura che il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha introdotto si articola in una fase di presentazione della domanda corredata da atto costitutivo, statuto, bilanci e relazione descrittiva dell’attività dell’ente, alla Prefettura del luogo in cui ha sede l’associazione<sup>2</sup>. L’iter amministrativo, finalizzato prevalentemente alla verifica della consistenza patrimoniale dell’associazione si conclude – in caso di esito positivo - con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche che rappresenta l’atto formale dal quale consegue l’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato<sup>3</sup>.

Alla luce delle fonti – sia normative, sia statutarie – ad oggi la Federazione Cricket Italia è **un’associazione non riconosciuta** ed è regolata dagli artt. 36 – 42 codice civile.

Le associazioni non riconosciute non sono persone giuridiche e di conseguenza nei confronti loro e dei singoli associati non operano i benefici dell’autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti. Ai sensi dell’art. 38 cod. civ., infatti, *“Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune [37]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”*.

Ciò nonostante, anche nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una discreta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello dei suoi associati - la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta - in quanto per i debiti dell’ente risponde in primo luogo il fondo comune dell’associazione ed, in seconda battuta, coloro che hanno convenuto ed effettuato l’operazione in nome e per conto dell’ente. Il regime regolato nel codice civile, quindi, impone che ciascun Presidente risponda per le conseguenze che discendono dagli atti negoziali

---

<sup>1</sup> Il secondo decreto legislativo citato, e segnatamente il numero 15 del 2004, ha novellato il decreto legislativo 242/1999 introducendo i punti 5. e 6. nell’art. 1 sopra citato.

<sup>2</sup> Per l’indicazione precisa della documentazione richiesta dalla Prefettura a corredo della domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche si veda il seguente link:  
[http://www.prefettura.it/roma/allegati/Download:Elenco\\_documenti\\_per\\_registro\\_persone\\_giuridiche\\_fondazioni\\_e\\_associazioni-5700984.htm](http://www.prefettura.it/roma/allegati/Download:Elenco_documenti_per_registro_persone_giuridiche_fondazioni_e_associazioni-5700984.htm)

<sup>3</sup> D. P. R. n. 361 del 2000, art. 1: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. 2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell’ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda. 3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. 5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all’iscrizione”*.

stipulati. Chiarificatrice in questo senso è la seguente pronuncia della Suprema Corte: *“La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità patrimoniale di un soggetto solo perché rappresentante di un'associazione di categoria)”* (Cass. 4 aprile 2017, n. 8752).

A differenza del regime giuridico delle associazioni non riconosciute, la personalità giuridica acquistata con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche comporta un'autonomia patrimoniale perfetta tra il patrimonio dell'associazione e quello personale del Presidente e dei singoli associati, ai quali non può essere richiesto il pagamento dei debiti contratti dall'associazione dai creditori di quest'ultima. Le associazioni riconosciute possono inoltre usufruire di particolari benefici previsti dalla legge, come la possibilità di richiedere contributi da parte di enti pubblici, hanno inoltre la possibilità di ricevere eredità e donazioni o di comprare immobili.

Alla luce dei benefici giuridici che discendono da questo regime ed in considerazione delle posizioni critiche di cui si è discusso nel corso delle scorse riunioni suggerirei come snodo necessario e imprescindibile che la Federazione, nella persona del suo Presidente, presenti domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il riconoscimento rappresenterà un importante punto fermo, mettendo al riparo il Presidente da eventuali rivendicazioni relative ad atti negoziali stipulati successivamente all'acquisizione della personalità giuridica.

Per il passato, invece, il regime di responsabilità non varierà rispetto all'attuale assetto. In altre parole, il rischio di eventuali contenziosi, nello specifico di natura giuslavoristica e relativi a rapporti negoziali che hanno avuto esecuzione negli anni precedenti, grava, oltre che sul patrimonio della Federazione, sul precedente Presidente e sul Consiglio Federale, ai quali debbano riferirsi gli incarichi oggetto del contenzioso. L'attuale Presidente potrebbe essere coinvolto a titolo personale solo con riguardo alla delibera del novembre 2016 di conferimento degli incarichi. Peraltro, promanando la delibera dal Consiglio Federale, potrebbe fondatamente sostenersi un'estensione della responsabilità a tutti i componenti dell'organo consigliere, temperando in questo modo gli effetti di una responsabilità individuale del Presidente.

## 2. Posizioni critiche.

Passando ad analizzare le posizioni che destano preoccupazione, occorre partire dall'art. 12 dello Statuto che, intitolato "assemblea nazionale" al punto 17 afferma: "tutte le cariche federali si intendono onorifiche". Lo statuto, cioè, istituisce una presunzione della natura onorifica e non remunerativa delle cariche federali. Occorre, tuttavia, sgombrare il campo da ogni dubbio, e cioè la disposizione statutaria, pur di per sé significativa della volontà delle parti, non è tuttavia dirimente, in quanto l'eventuale giudice investito di un giudizio di accertamento del lavoro subordinato potrebbe discostarsene, allorquando fosse dimostrato in giudizio la natura subordinata del rapporto di lavoro.

Il giudice, infatti, per addivenire alla qualificazione di un rapporto di lavoro, valorizza vari indici che denotano le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro nonché la volontà delle parti, la quale risulta sia dal "*nomen iuris*" utilizzato dalle medesime in sede di conclusione dell'accordo, sia dal contesto delle espressioni usate. Con riguardo alla volontà delle parti, la Suprema Corte afferma che "*ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato ovvero come autonomo occorre far riferimento oltreché al momento attuativo del rapporto anche all'atteggiarsi della volontà delle parti nel momento costitutivo dello stesso, sicché ove esse abbiano dichiarato di voler escludere la subordinazione è possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto solo se si dimostra che tale subordinazione si è di fatto realizzata in fase di esecuzione...*" (Cass. Civ., 28.07.1999, n. 8187). In conformità a tale orientamento si è espressa, altresì, la Giurisprudenza di merito secondo cui "*...allorché esiste un documento fondativo di un certo tipo – nella specie un contratto di lavoro autonomo – si può certamente affermare che lo schema formale dichiarato non corrisponde a quello voluto, ma ciò a condizione che nell'esecuzione si determinino modalità incompatibili in senso oggettivo con lo schema formalmente dichiarato*" (Tribunale di Milano, Sent. 05.05.1998).

Ebbene, per quanto concerne le cariche federali, in particolare quella di segretario generale, è, dunque, di chiara evidenza la comune volontà delle parti di instaurare un rapporto di natura onorifica e non subordinata. Pertanto, qualora – come nell'ipotesi in commento – le parti abbiano espresso la volontà di escludere qualsiasi vincolo di subordinazione dal rapporto lavorativo instaurato, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto, fatta salva la puntuale dimostrazione in giudizio che tale subordinazione si sia di fatto realizzata in concreto durante lo svolgimento del rapporto.

Proseguendo nell'analisi del ragionamento seguito dalla giurisprudenza nei giudizi aventi ad oggetto la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato, il criterio fondamentale utilizzato è Peterodirezione intesa come "*...vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale*" (così, *ex multis*, Cass. Civ., 05.09.2014, n. 18783). Anche recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che "*...la subordinazione implica l'inserimento del*

*lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus): ex multis, Cass. 12926/1999; 5464/1997; 2690/1994..." (Cass. Civ. 31.10.2016, n. 29179); e, ancora, "l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa" (cfr. Cass. Civ. 31.10.2016, n. 29179). Peraltro, l'esistenza della subordinazione va concretamente valutata con riguardo "...alla specificità del singolo incarico ed al modo della sua effettuazione" (cfr. Cass. Civ. 10.07.1991, n. 7608; e, inoltre, Cass. Civ. 13.04.2002, n. 5366; Cass. Civ. 10.12.1999, n. 13858).*

Il lavoratore che rivendica la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è tenuto cioè, ex art. 2697 c.c., a dimostrare la sussistenza tra le parti della cd. eterodirezione e, cioè, la sua continuativa soggezione al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo nell'esecuzione della prestazione, nella permanente obbligazione di mantenere le proprie energie lavorative a favore della azienda.

La prova della "eterodirezione" è sovente ricavata dalla Suprema Corte attraverso la valorizzazione di indici sussidiari rappresentati da modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ritenute correlate alla natura subordinata del rapporto, vale a dire l'assenza del rischio economico, l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione datoriale, le modalità di erogazione del compenso, l'impegno a tempo pieno e la tipologia delle mansioni.

Detti indici, seppur ritenuti significativi dalla giurisprudenza, non possono sostituirsi, tuttavia, al criterio della soggezione costante e puntuale al potere direttivo del datore di lavoro. Come ampiamente affermato dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, si tratta di "...elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - (che) possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre - e già' da epoca meno recente - Cass. 7796/1/1993; 4131/1984)" (cfr. Cass. Civ. 31.10.2016, n. 29179; in tal senso, altresì, Cass. Civ. 05.04.2002, n. 4889). Ed, ancora, "ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non sono sufficienti le mere indicazioni circa l'asserita continuità ed esclusività delle prestazioni rese dal lavoratore, l'elevato grado della collaborazione, l'impegno a tempo pieno, né la tipologia delle mansioni; ciò in quanto, potendo ogni attività umana esplicarsi tanto in regime di autonomia, quanto di subordinazione, tali elementi risultano neutri, se non accompagna a dalla prova

della sussistenza di un reale rapporto gerarchico e disciplinare nonché della soggezione alle direttive del datore di lavoro” (cfr. ex multis Cass, civ.. Sez. lavoro, 13/02/2004, n. 2842, Trib. Milano, Sez. lavoro, 27/10/2009, Tribunale Genova, Sez. lavoro, 02/08/2008). Inoltre, “...elementi – come l’osservanza di un orario, l’assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione – possono avere valore indicativo ma mai determinante...” (Cass. civ. 03.04.2000, n. 4036). Dunque, l’individuazione di indici sussidiari non è di per sé idonea e sufficiente a dimostrare la subordinazione in quanto, come detto, l’unico elemento in grado di attestare la presenza di un rapporto di lavoro subordinato è l’eterodirezione.

Venendo ai rapporti di lavoro che destano ad oggi preoccupazione, **la dimostrazione in un eventuale giudizio da parte dei lavoratori dell’esistenza del vincolo di subordinazione, risulta a mio avviso difficile.** Dai confronti avuti nelle due riunioni è emerso che i lavoratori hanno sempre operato in autonomia, gestivano e gestiscono liberamente il proprio tempo e senza rispettare un vincolante orario di lavoro, operano da sedi private di lavoro sparse in tutta Italia, non sono mai stati soggetti ad un potere di controllo o disciplinare, né mai hanno ricevuto disposizioni circa le modalità di svolgimento del proprio lavoro. Gli indici che depongono, invece, a favore della natura subordinata, pur non decisivi né determinanti, sono l’inserimento stabile nell’organizzazione federale, la continuità dei rapporti di lavoro e le modalità retributive (compenso corrisposto mensilmente). Il concreto atteggiarsi dei quattro rapporti di lavoro in esame, rende piuttosto ardua e difficoltosa per i lavoratori la prova dell’eterodirezione e della conseguente natura subordinata del rapporto.

Detto ciò in linea generale, è opportuno passare all’analisi delle singole posizioni. **Il sig. Bruno Malaspina** ricopre la carica di Segretario Generale e team manager. Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto: *“Il segretario regionale è responsabile della gestione amministrativa della F.Cr.I., prende parte al C.F. e ne cura la redazione dei verbali. .... c) Coordina e Dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l’organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.Cr.I; d) predispone il bilancio consultivo ed il budget di previsione; e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale”.* In forza della delibera del 26 novembre 2016, e segnatamente nel Punto 2), il Consiglio Federale nomina al ruolo di Segretario Generale per il quadriennio 2017 – 2020, ribadendo quanto già risulta dallo Statuto e cioè la gratuità del ruolo, fermo restando il pieno rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle sue funzioni. Nella medesima delibera il Malaspina è nominato anche dirigente accompagnatore delle squadre nazionali. Il punto 11 della delibera prevede poi un compenso forfettario lordo (ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 l. 133/99 e 37 l. 342/2000) per le attività svolte in qualità di dirigente

**PEZZONI & MAGLIARO**  
Studio associato

---

accompagnatore in relazione alle manifestazioni sportive nazionali ed internazionali pari ad € 24.675,00. Il rapporto di lavoro del Malaspina si protrae da circa 20 anni.

La sig. **Noemi La Fata** è responsabile della logistica, dei tesseramenti e della scuola in forza della delibera del C.F. del 26 novembre 2016. Anche in questo caso, la delibera evidenzia la gratuità del ruolo, fermo restando il pieno rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione e prevede nel punto 11 un compenso forfettario lordo (ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 l. 133/99 e 37 l. 342/2000) per le attività svolte in relazione alle manifestazioni sportive nazionali pari ad € 15.500.

Il sig. **Claudio Gallo** è il responsabile per le relazioni con il territorio e l'attività sportiva locale in forza della delibera del C.F. del 26 novembre 2016 che sancisce la gratuità del ruolo, fermo restando il pieno rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione e determina un compenso forfettario lordo (ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 l. 133/99 e 37 l. 342/2000) per le attività svolte in relazione alle manifestazioni sportive nazionali pari ad € 14.750.

Il sig. **Kelum Perera** è il Tecnico Federale responsabile Attività sportiva e Sviluppo in forza della delibera del C.F. del 26 novembre 2016 che sancisce un compenso lordo (ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 l. 133/99 e 37 l. 342/2000), con particolare riferimento al ruolo di tecnico federale, pari ad € 18.375,00.

Per tutte e quattro le posizioni, sotto il profilo formale, è evidente una stretta commistione tra le cariche statutarie e le prestazioni lavorative per le quali è riconosciuto un compenso. Ciò rende difficile distinguere, a quanto ricavo dai dati in mio possesso, le prestazioni che siano riconducibili alle cariche onorifiche statutarie e quelle lavorative *stricto sensu*. E' prevedibile che l'eventuale strategia processuale che potrebbero perseguire i lavoratori è di non introdurre nessun distinguo, delineandoli come rapporti di lavoro unitari. Questa strategia, sebbene sia di sviluppo più lineare, presterebbe il fianco all'eccezione della natura onorifica delle cariche statutarie, eccezione particolarmente pregnante con riguardo al Segretario Generale, essendo la carica disciplinata espressamente e minuziosamente dallo Statuto. Questa eccezione consentirebbe di delimitare in modo significativo le rivendicazioni economiche dei lavoratori.

A quest'ultimo riguardo, dall'analisi delle tabelle retributive del contratto collettivo, sembrerebbe possibile poter dire che le differenze retributive rivendicabili non sarebbero particolarmente gravose, posto che tutti i lavoratori difficilmente sarebbero in grado di dimostrare di aver svolto la prestazione lavorativa per 36 ore settimanali previste dal contratto collettivo. A maggior ragione poi il Gallo che svolgeva anche attività lavorative diverse (insegnamento). A ciò si aggiunga che il compenso riconosciuto e corrisposto non è irrilevante.

**PEZZONI & MAGLIARO**  
Studio associato

---

Riporto, per maggior chiarezza, la tabella retributiva (Tabella B) del contratto collettivo CONI che evidenzia per ogni profilo di inquadramento il relativo trattamento economico annuale.

| <i>Posizione economica</i> | <i>dal 1 gennaio 2015</i> | <i>dal 1 gennaio 2016</i> | <i>dal 1 gennaio 2017</i> |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Quadro S.</b>           | 41.638,26                 | 42.160,89                 | 42.683,51                 |
| <b>Quadro</b>              | 38.865,16                 | 39.352,98                 | 39.840,80                 |
| <b>D1</b>                  | 33.448,62                 | 33.868,46                 | 34.288,29                 |
| <b>D2</b>                  | 31.093,19                 | 31.483,46                 | 31.873,73                 |
| <b>C4</b>                  | 29.173,45                 | 29.539,62                 | 29.905,80                 |
| <b>C3</b>                  | 26.945,27                 | 27.283,48                 | 27.621,68                 |
| <b>C2</b>                  | 24.587,87                 | 24.896,49                 | 25.205,10                 |
| <b>C1</b>                  | 24.166,29                 | 24.469,61                 | 24.772,94                 |
| <b>B4</b>                  | 23.901,38                 | 24.201,38                 | 24.501,38                 |
| <b>B3</b>                  | 22.409,63                 | 22.690,90                 | 22.972,18                 |
| <b>B2</b>                  | 20.555,27                 | 20.813,27                 | 21.071,28                 |
| <b>B1</b>                  | 20.244,85                 | 20.498,96                 | 20.753,06                 |
| <b>A4</b>                  | 20.112,73                 | 20.365,17                 | 20.617,62                 |
| <b>A3</b>                  | 19.300,55                 | 19.542,80                 | 19.785,05                 |
| <b>A2</b>                  | 18.358,44                 | 18.588,87                 | 18.819,30                 |
| <b>A1</b>                  | 17.718,32                 | 17.940,71                 | 18.163,10                 |

Sarebbe opportuno un maggiore approfondimento della tipologia di mansioni svolte dai quattro lavoratori al fine di individuare precisamente i profili contrattuali rilevanti ed i conseguenti trattamenti retributivi rivendicabili in un eventuale giudizio. Tuttavia, si comprende facilmente, come già detto, che un'eventuale azione dei quattro si scontrerebbe con difficoltà significative di ordine probatorio sia con riguardo all'eterodirezione sia con riguardo all'orario di lavoro effettivamente svolto, con conseguente ridimensionamento delle conseguenti differenze retributive che sarebbe possibile richiedere.



**3. Conclusioni.**

L'attuale qualificazione come associazione non riconosciuta della Federazione espone il proprio Presidente e gli stessi componenti del Consiglio Federale a responsabilità personali per gli atti negoziali posti in essere. Al fine di tutelare tutti i componenti degli organi direttivi della F.Cr.I. per i futuri atti negoziali che dovessero stipulare è consigliabile presentare al più presto domanda per il riconoscimento della personalità giuridica.

Con riguardo al passato, le posizioni lavorative che suscitano preoccupazione in realtà comportano un'alea di un eventuale giudizio più contenuta di quella che da un'analisi superficiale poteva ritenersi. La difficoltà probatoria che grava sui lavoratori alla luce delle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative è molto significativa e riduce la possibilità di un esito positivo a loro favore del giudizio. Peraltro, le stesse modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative rendono difficile una precisa quantificazione dell'orario di lavoro svolto e delle conseguenti differenze retributive.

Ad ogni buon conto, ritengo non sussistano particolari controindicazioni in ordine alla cessazione dei rapporti lavorativi e statutari in corso, valutati in eccesso rispetto alle esigenze della Federazione; anzi, ritengo che alla luce delle risultanze dell'ultimo bilancio depositato della Federazione risulti quanto mai opportuno ed auspicabile una riorganizzazione dell'organico della federazione che preveda la soppressione di almeno due posizioni, difficilmente giustificabili sotto un profilo strettamente economico. Le due posizioni che verrebbero mantenute, richiederebbero la formalizzazione di un contratto di lavoro subordinato contenente una esaustiva *job description*, con la specificazione dell'orario di lavoro, della sede di lavoro ed il rinvio alle clausole del contratto collettivo del CONI applicabile.

Sarebbe consigliabile, comunque, laddove le figure analizzate esprimessero delle rivendicazioni, al fine di addivenire ad una chiusura tombale dei rapporti intercorsi, prevedere l'accantonamento a bilancio di un congruo fondo rischi e percorrere la via di un accordo transattivo con il riconoscimento di una somma contenuta a fronte delle rinunce dei lavoratori a qualsiasi rivendicazione economica e comunque connessa agli intercorsi rapporti di collaborazione.

Rimango a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento e/o approfondimento.

Con i miei migliori saluti.

Avv. Maria Teresa Pezzoni  
